

# Aree ritenute «potenzialmente contaminate» per discariche incontrollate di rifiuti

T.A.R. Abruzzo - Pescara, Sez. I 22 maggio 2021, n. 266 - Passoni, pres.; Ianigro, est. - Sile Costruzioni S.r.l. a socio unico (avv.ti Cerceo e Corsi) c. Comune di Chieti (avv.ti Morgione e Tracanna) ed a.

**Ambiente - Discariche incontrollate di rifiuti - Aree ritenute «potenzialmente contaminate» - Necessaria predisposizione ed attuazione del piano di caratterizzazione.**

*(Omissis)*

## FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso iscritto al n. 29/2020 la Sile Costruzioni s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, i seguenti atti:

- la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Chieti avente ad oggetto "intervento sostitutivo ex art. 250 d.lgs. 152/2006 per l'esecuzione delle indagini ambientali nelle zone agricole e industriali libere individuate a seguito di emanazione ordinanza del Sindaco del Comune di Chieti n. 542 del 29.10.2008", nella parte in cui le aree del Parco Fluviale di cui al foglio 39 particelle n.4555-4556-4557-4558-4577 sono state ritenute potenzialmente contaminate ed è stata reputata necessaria, ai sensi dell'art. 240 del d.lgs. n. 152/2006, la predisposizione ed attuazione del piano di caratterizzazione secondo quanto prescritto dall'art. 242 d.lgs. n. 152/2006, con onere a carico della Sile s.r.l. e con le conseguenze di cui agli artt. 250 e 253 del d.lgs. n. 152 cit. per il mancato adempimento;

- la nota prot. n. 54304 del 5.08.2019 avente ad oggetto "Indagini ambientali eseguite dal Comune di Chieti ai sensi dell'art.250 del d.lgs. n.152/2006 per la determinazione dell'estensione di discariche incontrollate di rifiuti, per la caratterizzazione delle aree stesse e per il monitoraggio dello stato di qualità di matrici terreno ed acque di falda nelle zone agricole ed industriali libere individuate nella ordinanza sindacale n. 542 cit. con cui il Comune di Chieti invitava la ricorrente ad attivarsi nel termine di trenta giorni per la predisposizione di un piano di caratterizzazione ambientale relativamente alle medesime aree, nonché gli altri atti connessi e presupposti.

Premesso che, con nota del 14.10.2019 inoltrata alla Conferenza di Servizi, la ricorrente aveva evidenziato che, tra le particelle di proprietà Sile indicate in atti, la n.4577 non appartiene alla società essendo un'area esterna a servizio dell'edificio pompe, che le aree di proprietà erano prive di potenziali contaminazioni o di rifiuti, e che i punti di sondaggio denominati TR1Megalò, PZ1Megalò e PAE sono esterni alla proprietà della società, deduceva l'illegittimità della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi per i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 14 ter della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;

Con atto del 24.09.2019 la società istante aveva richiesto al Comune di Chieti copia cartacea o elettronica della documentazione relativa alle indagini ambientali svolte nell'area di propria pertinenza, ma il Comune riscontrava la richiesta con nota dell'8.10.2019 con cui non inviava la documentazione precisando di essere in attesa della consegna, e, con nota del 18.11.2019, trasmetteva solo alcuni documenti che però non erano rappresentativi dei rapporti di campionamento come rappresentato con nota del 20.11.2019.

Il Comune invece ha concluso la Conferenza di Servizi precludendo alla ricorrente un'utile partecipazione al procedimento e senza tener conto delle osservazioni presentate dalla ricorrente. Ivi si era richiesto lo stralcio delle proprie particelle dall'area SIR e dall'allegato 2 della delibera G.R. n. 1033 del 28.12.2018, evidenziando che, nelle aree di proprietà Sile s.r.l., non erano emersi superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione, il materiale rinvenuto negli scavi non era costituito da rifiuti ma da matrice di suolo, ed a livello idrogeologico il sito della società era posto a valle del sondaggio PAE1.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 240,242,245,250,253 del d.lgs. n. 152/2006, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.l. n.2/2012 modificato e convertito con la legge n. 28/2012, e dell'art. 185 del d.lgs. n. 152/2006, eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, carenza di istruttoria, contraddittorietà, travisamento, ingiustizia manifesta; I risultati delle indagini svolte dall'ATI incaricata dal Comune di Chieti costituiti in due sondaggi tramite piezometri Pz2Megalò e Pz3Megalò con prelievo di campioni di terreno e di acque sotterranee e in 2 trincee esplorative TR2Megalò hanno attestato che:

- per la matrice "terreno" non vi sono superamenti delle C.S.C.;

- nella matrice "acque sotterranee" vi è superamento per il parametro "Manganese" (RdP n.17251/17,17252/17 e 17253/17 laboratorio Laserlab) che però è tipico degli acquiferi alluvionali abruzzesi per cui vigono valori di fondo regionali superiori alle C.S.C..

Rispetto al superamento dei parametri "Alluminio" e "Ferro", le concentrazioni riportate in tabella sono quelle rilevate dall'A.r.t.a., ma nella tabella n.45 di pag. 50 riportata nel paragrafo 10.3.7. della Relazione "03-Laboratorio-Rifiuti" non

sono riportati quelli ottenuti per gli stessi parametri dal rapporto di prova del Laboratorio Laserlab che riporta valori di concentrazione notevolmente inferiori, e talmente diversi da poter escludere l'attivazione delle procedure per il superamento delle C.S.C..

Quanto alle indagini esplorative con trincee per gli scavi TR2 e TR3 Megalò non vi sono potenziali contaminazioni. TR2 e TR3 Megalò per individuare eventuali rifiuti interrati e precisamente:

- i "tubi di gomma, tessuti, resti di legname in decomposizione" segnalati nella tab.6 del documento del Report finale per lo scavo TR2 Megalò non risultano visivamente evidenziati nelle foto disponibili riportate nel documento di "intervento di caratterizzazione-estensione 2017" delle aree individuate dall'ordinanza sindacale n. 542 cit., ad eccezione di frammenti di tessuto non rappresentativi per dimensione, qualità, quantità e tipologia, mentre la presenza di resti di legname in decomposizione è compatibile con un'area esondabile;

- i "riporti" descritti nella tab.6 corrispondono a materiale naturale ossia ghiaia, ciottoli con sabbia limoso come da stratigrafia a 70 cm dell'intervento di caratterizzazione predetto, e per essi è impropria la riconduzione a "rifiuti" ai sensi dell'art. 3 del d.l. n.2/2012 conv. in l. n.28/2012 recante interpretazione autentica dell'art.185 del d.lgs. n. 152/2006 per cui i riferimenti al suolo di cui all'art. 185 commi 1 lettere b e c si intendono riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV.

Inoltre, a differenza di quanto riportato a pagina 14 della nota comunale del 24.09.2019, gli andamenti idrogeologici riportati negli elaborati B02 Pseudo falda superficiale e B03 Pseudo falda intermedia riguardano punti che sono nella posizione di monte idrogeologico e non di valle per cui non sono attribuibili al sito della ricorrente.

Le affermazioni rese in Conferenza di Servizi secondo cui vi sarebbe un trend in crescita dei piezometri di monte Pz2 e Pz3 non trovano riscontro negli elaborati tecnici relativi all'idrogeologia del Comune di Chieti, poiché, come rilevato nelle osservazioni del 14.10.2019, in base agli andamenti idrogeologici riportati negli elaborati B-02 Pseudo falda superficiale e B-03 Pseudo falda intermedia, tali punti sono nella presunta posizione di monte PAE1 e non di valle Pz3 e Pz3, per cui eventuali presenze contaminanti non sono attribuibili al sito della ricorrente.

Sulla base di tali motivi concludeva per l'accoglimento del ricorso con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze di giudizio.

Con memoria del 17.02.2020 si costituiva il Comune di Chieti ed esponeva in fatto che:

- con ordinanza d'urgenza n.542 del 29.10.2008 a seguito della rilevanza di criticità ambientali costituite dalla presenza di discariche, dalla contaminazione di acque sotterranee e dei pozzi A.c.a. nella fascia territoriale destra del fiume Pescara, imponeva, a tutela della salute pubblica, ai proprietari gestori o conduttori dei siti interessati il divieto di asportazione e movimentazione dei terreni;

- tali siti, con deliberazione di Giunta Regionale n.121 dell'1.03.2010, sono stati inclusi nella perimetrazione del Sito di Interesse Regionale denominato "Chieti Scalo" con l'obbligo di esecuzione di interventi di caratterizzazione ambientale secondo le Linee Guida approvate con D.G.R. n. 234/2011;

- tale perimetrazione riferita, tra le altre, alle particelle fg.39 4555-4556-parte4557 e parte-458-4560 era riportata nei certificati di destinazione urbanistica allegati all'atto a rogito Notar Jean-Pierre Farhat del 19.10.2016 rep.190182 con cui la Sile Costruzioni s.r.l. aveva acquistato il compendio dalla Sirecc s.r.l. , e dai certificati predetta risultava preclusa ogni attività o cambio di destinazione d'uso in assenza di una previa indagine di qualità ambientale delle matrici terreno ed acque sotterranee;

- con l'atto pubblico di compravendita la società istante si faceva carico di completare la procedura di indagine di qualità ambientale ai sensi della legge regionale n. 45/2007 e ad eseguire tutte le opere necessarie come da nota comunale prot. 7278 del 31.01.2011 dell'accordo di programma dell'11.02.2002, e ad eseguire a proprio carico ogni opera di manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco Fluviale fino al termine degli adempimenti previsti negli atti d'obbligo del 30.09.2013 e del 21.01.2013;

- il piano di indagine preliminare presentato dalla Sirec il 28.05.2014 non aveva avuto attuazione, per cui il Comune si è trovato a dover attuare l'intervento sostitutivo, e, dopo aver approvato una perizia di variante al piano e disposto l'occupazione d'urgenza dei siti interessati, con nota del 5.08.2019 ha invitato la ditta proprietaria a prendere visione dei risultati delle indagini ambientali pubblicati e mettere in atto ogni eventuale misura di prevenzione e messa in sicurezza d'urgenza ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006, comunicando al Comune l'intenzione di presentare un idoneo piano di caratterizzazione ambientale nel termine di giorni trenta, con l'avvertenza che, nel caso di mancata attivazione della procedura, il Comune o la Regione avrebbero dato corso all'intervento d'ufficio ex art. 250 d.lgs. cit., con ripetizione delle spese a carico del proprietario del fondo obbligato. Il Comune, pertanto, eccepiva, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso perché proposto avverso l'atto conclusivo della Conferenza di Servizi che ha natura endoprocedimentale, in assenza di adozione della determina dirigenziale finale, nonché l'inammissibilità per difetto di interesse per il decorso del termine di impugnazione avverso il presupposto provvedimento del 5.08.2019 di riconsegna delle aree oggetto di occupazione per le indagini ambientali i cui esiti sono stati pubblicati nell'ottobre del 2018 sul sito web del Comune, e per essere stata la ricorrente destinataria di altre prescrizioni non contestate nei modi e termini di legge. Opponeva comunque l'infondatezza del ricorso nel merito poiché, contrariamente a quanto sostenuto, tutte le garanzie procedurali erano state scrupolosamente osservate, le osservazioni della Sile erano state esaminate in sede di

Conferenza di Servizi, con un approfondimento da parte dei tecnici con una seconda riunione del 21.11.2019 con la conferma degli esiti delle indagini già svolte e l'attivazione del piano di caratterizzazione per effetto dell'inerzia della società obbligata. Concludeva quindi per l'accoglimento del ricorso con ogni conseguenziale statuizione anche quanto alle spese di giudizio.

Con motivi aggiunti depositati il 30.06.2020, la Sile Costruzioni s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento:

- la determinazione del Comune di Chieti, Servizio Politiche Ambientali, n.195 del 23.03.2020, di presa d'atto ed approvazione del documento tecnico risultato caratterizzazione ambientale e ADR da parte della Conferenza di Servizi conclusiva- definizione adempimenti e annotazioni urbanistiche e catastali ex art. 251 comma 2 del d.lgs. 152/2006, con cui, dato atto della necessità di predisposizione ed attuazione del Piano di Caratterizzazione ex artt. 242-245 d.lgs. n. 152, si è stabilito che il Comune di Chieti imputerà la spesa per le indagini preliminari pari ad € 33.014,33 alla società, con riserva di ottenere dalla stessa o dal responsabile dell'inquinamento qualora individuato dalla Provincia, anche la ripetizione delle spese di predisposizione ed attuazione del piano di caratterizzazione da eseguirsi in via sostitutiva ex art. 250 cit.

A sostegno del gravame deduceva i vizi di cui al ricorso principale, e, quali motivi di illegittimità derivata, le seguenti quali nuove censure:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 ter della legge n.241/1990, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;

Fermi restando i rilievi sul mancato riscontro della richiesta di trasmissione dei campionamenti e delle osservazioni rese in sede di Conferenza di Servizi, poiché i risultati dei prelievi effettuati nelle acque sotterranee da A.r.t.a. e dal laboratorio Laserlab sugli stessi campioni evidenziavano differenze anche di tre ordini di grandezza, risultava dirimente accertare le modalità di effettuazione del campionamento e l'analisi del campione (i.e. preparazione, analisi, preservazione, pretrattamento, metodo determinazione delle concentrazioni) per la valutazione ambientale di "potenziale contaminazione" o di "sito non contaminato" dell'area di pertinenza della ricorrente.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 240, 242, 245, 250 e 253 del d.lgs. n. 152/2006, dell'art. 3 del d.l. n.2/2012, modificato e convertito con legge n. 28/2012, e dell'art. 185 del d.lgs. n.152/2006, eccesso di potere dovuto a difetto assoluto dei presupposti, carenza di istruttoria, contraddittorietà, travisamento, ingiustizia manifesta;

Ferma restando l'assenza di elementi concreti cui ricondurre la natura di sito potenzialmente contaminato dell'area di pertinenza della ricorrente, la relazione del febbraio del 2020 allegata dal Comune costituisce un'inammissibile tentativo di integrazione postuma della motivazione non idonea a superare le perplessità dei provvedimenti impugnati.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt.245,250,251 e 253 del d.lgs. 152/2006, violazione e falsa applicazione del principio di "chi inquina paga", dei principi di correttezza e buona fede, eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, illogicità manifesta, sviamento;

Nell'atto di trasferimento della proprietà dei suoli alla Sile Costruzioni s.r.l., non vi è alcun esplicito ed univoco riferimento al subentro della società acquirente nel preteso obbligo di effettuare le indagini preliminari. Con il rogito la Sile ha acquistato il compendio immobiliare sede delle autorizzazioni uniche n.n.904 e 905/2013, e, quale separata area, il Parco Fluviale consegnato al Comune il 14.03.2008 con obbligo di trasferirla a prima richiesta e con l'impegno a realizzare migliorie per un importo non inferiore ad €137.500,00. Trattasi quindi di aree destinate al Comune che, nonostante le sollecitazioni dell'istante con note del 12.12.2016 e del 28.11.2018, si è sempre rifiutato di procedere al rogito e nemmeno ha riscontrato la richiesta di monetizzazione delle migliorie. L'atteggiamento del Comune è quindi contrario ai principi di buona fede e correttezza, ed affetto da sviamento non essendosi perfezionato il trasferimento dell'area per l'atteggiamento dilatorio dell'ente.

Pertanto nei casi di inquinamento diffuso, ossia qualora sia oltremodo difficoltoso accertare la responsabilità dell'autore dell'inquinamento, la bonifica resta a carico dell'amministrazione ed i vantaggi in termini di aumento di valore dei fondi che ne hanno beneficiato possono essere oggetto di recupero nei limiti delle azioni di arricchimento.

Le aree in questione, sin dal marzo 2008, come da verbale di consegna, sono passate nella detenzione del Comune teatino e sono destinate allo stesso ente locale per cui, posto che Sile non è autrice dell'inquinamento, le spese richieste dal Comune sono destinate ad andare a vantaggio esclusivo del patrimonio indisponibile dell'ente stesso. Le problematiche ambientali della zona attengono a procedimenti risalenti sinanche al 1996, poiché la diffusa contaminazione era stata generata dalle attività storicamente esercitate nei siti industriali, e la contaminazione mai risolta è attualmente tracciabile lungo i corsi dei fiumi Pescara e Tirino quali bersaglio e via di trasporto delle scorie, di qui la necessità della caratterizzazione. In assenza dell'individuazione di una sorgente di inquinamento, è illogica la richiesta di bonificare un sito adiacente al fiume Pescara che rischierebbe di ricontaminarsi subito dopo la bonifica stessa.

4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 250 e 253 del d.lgs. 152/2006, dell'art. 3 della legge n.241/1990, difetto di motivazione;

Non è assolutamente chiaro come si sia arrivati alla determinazione delle due voci che hanno portato al considerevole importo totale di €33.014,33 sia quanto alla voce importo totale sia per le spese tecniche e generali, e risultano alquanto oscuri i relativi criteri di calcolo.

Sulla base dei predetti motivi concludeva per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese giudiziali.

Costituitasi la Provincia di Chieti eccepiva, rispetto al primo ricorso, l'improcedibilità poiché proposto avverso il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi che è un atto endoprocedimentale privo di valenza conclusiva e lesiva, e, quanto ai motivi aggiunti, ne deduceva l'infondatezza sul presupposto che i terreni costituenti sede nel passato di opifici industriali e deposito di rifiuti di vario genere sono stati oggetto di ricognizione ai fini ambientali sin dal 2008, e che, indipendentemente dall'individuazione dei soggetti responsabili degli sversamenti o interramenti, ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. n. 152 cit, gli incombeni inerenti la bonifica dei siti inquinati hanno natura di obbligazioni propter rem per cui il proprietario attuale del sito inquinato con l'acquisto del compendio si è obbligato al pari del suo dante causa a effettuare tutte le operazioni connesse alla bonifica. Per tali ragioni concludeva per il rigetto del gravame.

Con ordinanza collegiale n. 131 del 27.02.2020 veniva rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 73 comma 3, la sussistenza di seri dubbi in ordine all'appartenenza alla giurisdizione del T.a.r. adito dell'impugnazione della determinazione n.195 del 23.03.2020 nella parte relativa all'imputazione alla società istante delle spese sostenute per l'indagine preliminare in quanto riconducibile alla giurisdizione del giudice ordinario.

Alla pubblica udienza di discussione del 14.05.2021, svoltasi in modalità da remoto, la causa veniva trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente in rito è fondata e merita accoglimento la preliminare eccezione di tardività del ricorso principale formulata dalle parti intimatè limitatamente alla nota del 5.08.2019, inviata alla istante via p.e.c. e consegnata in pari data nella casella di destinazione, con cui il Comune di Chieti, dando atto di aver effettuato d'ufficio le indagini ambientali ex art. 250 d.lgs. n. 152/2006 per la caratterizzazione di siti dislocati nella fascia territoriale destra del fiume Pescara, stante l'inerzia dei proprietari e responsabili, in esecuzione dell'ordinanza sindacale n. 542 del 29.10.2008, della nota prot.7278 del 31.01.2011 del Settore Ambiente, e dell'accordo di programma con la Regione Abruzzo dell'8.10.2013, nel periodo 2014/2017, a seguito di occupazione delle zone interessate, provvedeva alla riconsegna delle aree in favore dell'istante, quale nuova proprietaria subentrata alla Sirecc s.r.l., invitandola a prendere visione dei risultati delle indagini ambientali, a mettere in atto ogni misura di prevenzione e messa in sicurezza d'urgenza ed a comunicare al Comune la volontà di presentare un idoneo piano di caratterizzazione ambientale per le aree indicate nel termine di trenta giorni.

Con lo stesso provvedimento il Comune precisava che:

- dall'esecuzione delle indagini esplorative erano stati individuati 5 siti contenenti rifiuti interrati e tra questi ultimi figuravano le aree di proprietà della ditta Sirecc s.r.l. che aveva ceduto i suoi beni nelle more alla ricorrente Sile Costruzioni s.r.l., e nelle cui aree erano stati accertati rifiuti interrati e superamenti della concentrazione delle soglie di contaminazione;

- nelle aree indicate erano state effettuate le trincee esplorative TR1A, TR2A, TR3A che hanno fatto emergere la presenza di rifiuti interrati, e, a seguito della installazione di tre piezometri PZ1, PZ2, PZ3 erano emersi superamenti delle C.S.C. nei terreni per il parametro idrocarburi, per il parametro manganese in tre campionamenti di acque sotterranee, e dal piezometro PAE1 a valle idrogeologico del sito in oggetto superamenti delle C.S.C. per i parametri cloruro di vinile, dicloroetilene, e dicloropropano;

- i risultati di tutte le indagini ambientali effettuate d'ufficio erano stati pubblicati sul sito web del Comune dall'ottobre del 2018, nella sezione Ecologia-Ambiente, link Bonifiche siti e SIR "Risultati caratterizzazione ambientale" con facoltà di prendere visione della relazione contenente il risultato delle indagini ambientali e dei documenti tecnici e amministrativi del procedimento.

Ciò premesso, è noto che il termine per l'impugnazione ai sensi degli artt. 29 e 41 c.p.a. per i provvedimenti recettizi, che siano limitativi della sfera giuridica del destinatario, per i quali è richiesta la notificazione individuale, decorre dalla data della notifica dell'atto al destinatario.

Nella specie rispetto alla nota del 5.08.2019 notificata alla ricorrente in pari data via p.e.c, il ricorso risulta notificato solo in data 17.01.2020 e quindi ben oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, come documentata in atti dal Comune stesso tramite allegazione della ricevuta di avvenuta consegna dell'atto nella casella di posta elettronica certificata della parte ricorrente in data con messaggio riportante in allegato il provvedimento impugnato. Per le notifiche giudiziali il ricorso al sistema della posta elettronica certificata è ormai equiparato all'utilizzo della posta tradizionale, sicché la notificazione dei provvedimenti resi dagli enti pubblici può legittimamente eseguirsi, in luogo e con gli stessi effetti della posta tradizionale, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (Cass. Sez. Unite, 9 agosto 2018, n. 20685), di cui l'imprenditore individuale o collettivo è obbligato a dotarsi ed a mantenere attivo un indirizzo PEC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del D.P.R. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata) la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.

Pertanto va dichiarata l'irricevibilità in parte qua del ricorso.

2.1 Sempre in rito, va respinta poiché infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale formulata sul presupposto che il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi necessiti di essere formalizzato in una determina finale ai fini della sua impugnazione.

Va pacificamente riconosciuta natura provvedimentale, nonché definitività e lesività alla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi impugnata alla luce del nuovo inquadramento giuridico della Conferenza di Servizi conseguito alle modifiche apportate per effetto della riforma della legge n. 241/1990 sul procedimento di cui al d.lgs. 127/2016.

Come noto, la Conferenza di Servizi nasce per l'esame contestuale di plurimi interessi, in relazione a procedimenti complessi che richiedono l'esercizio di attività discrezionali da più pubbliche amministrazioni onde evitare il rischio di dispersione delle funzioni amministrative insito nel sistema, e stante la necessità di riconoscere la contestuale e concorrente valutazione della pluralità di interessi in gioco talvolta graduati dalla legge in ordine gerarchico, oppure posti in posizione di equiordinazione.

Costituisce ormai principio acquisito che la Conferenza di Servizi non ha natura di soggetto autonomo ma costituisce un modulo organizzativo sorto, a partire dalla legge n. 340/2000, per disciplinare modelli procedurali complessi in cui convergono differenziati interessi e plurime amministrazioni.

In seguito alle innovazioni apportate dal d.lgs. 30 giugno 2016 n.127 sono state rivisitate le modalità di svolgimento della Conferenza di Servizi che può svolgersi in modalità sincrona (ossia simultanea) o asincrona (ossia diacronica) la cui scelta è rimessa, di regola, alla discrezionalità dell'amministrazione che procede. La conferenza di servizi simultanea riveste carattere eccezionale e residuale, e la sua scelta resta subordinata alla constatazione dell'esito negativo della conferenza di servizi asincrona.

Ora, diversamente rispetto al regime previgente, il verbale conclusivo della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 quater l.n. 241 cit. sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati senza che sia necessario adottare, dopo la determinazione conclusiva, l'ulteriore provvedimento finale dell'amministrazione procedente. L'articolo 14-quater cit., che disciplina la decisione conclusiva della conferenza, statuisce, innanzitutto, il carattere esaustivo di tale atto: la norma, non operando distinzioni terminologiche, ha difatti superato la tradizionale struttura dicotomica tra determinazione conclusiva (verbale della seduta collegiale della conferenza, a valenza endoprocedimentale) e successivo provvedimento finale (atto dell'amministrazione procedente, a valenza esoprocedimentale).

Alla determinazione conclusiva viene infatti direttamente attribuito l'effetto sostitutivo degli atti di assenso e, nel caso in cui l'approvazione sia unanime, la decisione sarà immediatamente efficace.

In sostanza, stante l'eliminazione di qualunque riferimento alla necessità del provvedimento finale, deve ritenersi superata la precedente struttura dicotomica del modello della Conferenza di Servizi decisoria per cui nell'attuale assetto la determinazione finale della Conferenza rappresenta sia il momento terminale di questa, sia il provvedimento conclusivo del procedimento.

A ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione di rilievo che, ai sensi dell'art. 20 comma 3, del d.p.r. n. 380/2001, qualora sia indetta Conferenza di Servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli artt. 14 e segg. della legge n. 241/1990, è "ad ogni effetti, titolo per la realizzazione dell'intervento".

Ne consegue che la determinazione conclusiva impugnata, avendo valore conclusivo e non più di atto endoprocedimentale, è dotata di immediata lesività e, come tale, è immediatamente impugnabile.

L'eccezione va pertanto disattesa, e sarebbe restata in ogni caso superata dalla successiva adozione della determinazione conclusiva poi impugnata con i motivi aggiunti.

2.2 Alla declaratoria di improcedibilità in parte qua del ricorso principale consegue, rispetto all'impugnazione dell'esito della Conferenza di Servizi e della determinazione conclusiva, l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalle parti intimare.

L'eccezione è fondata rispetto ai motivi con cui parte ricorrente contesta gli esiti delle indagini preliminari per l'individuazione in situ del livello di concentrazione delle soglie di contaminazione che, ai sensi del comma 2 dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006, sono a carico del soggetto individuato come "responsabile dell'inquinamento", e, che, ai sensi del successivo art. 250 d.lgs. cit., nel caso di inottemperanza da parte del responsabile, oppure dei soggetti proprietari o interessati, vanno realizzati d'ufficio dal Comune competente e in subordine dalla Regione.

Nella specie la società ricorrente era stata posta tempestivamente a conoscenza dell'onere di procedere in via diretta, nella qualità di proprietario subentrato alla Sirecc s.r.l., all'esecuzione della messa in sicurezza del sito, poiché, come emerso anche dalla premessa in fatto, e dallo stesso provvedimento del 5.08.2019 tardivamente impugnato:

- con ordinanza sindacale n.542 del 29.10.2008 il Comune di Chieti, a seguito di rilevazione di numerose criticità ambientali relative a siti di discariche e contaminazione dell'acqua dei pozzi ACA aveva imposto ai proprietari dei siti l'adozione di una serie di misure di prevenzione, con la precisazione che, nel caso di mancata attivazione volontaria della indagine ambientale, questa sarebbe stata avviata d'ufficio dal Comune ai sensi dell'art. 245 cit.;

- all'epoca dell'adozione della predetta ordinanza sindacale, il complesso immobiliare interessato dalla indagine in questione era di proprietà della Sirecc s.r.l., che con atto pubblico di compravendita n.190182 rep. del 19.10.2016, lo ha alienato alla Sile Costruzioni s.r.l. odierna ricorrente;

- con il contratto di compravendita predetto la società acquirente odierna ricorrente, nella parte relativa ai "Patti speciali" si faceva carico, tra gli altri, degli atti d'obbligo e loro integrazioni sottoscritti dalla Società Sirecc s.r.l. con il Comune di Chieti per la consegna del Parco Fluviale, ivi inserito tra i vincoli e precisamente: la Convenzione urbanistica sottoscritta

con il Comune di Chieti in data 18.10.2002 per la realizzazione delle opere pubbliche e viabilità, tra cui il Parco fluviale, e l'atto d'obbligo notarile sottoscritto in data 30.09.2013 n.14386 rep. trascritto a Chieti il 4.10.2013 ed integrato con successivo atto d'obbligo in data 21.10.2013 n.14470 rep. trascritto a Chieti il 24.10.2013;

-nella nota del 5.08.2019 tardivamente impugnata si dava atto che la Sirecc s.r.l., giusta quanto previsto nell'atto d'obbligo sottoscritto in data 30.09.2013, e successivo atto integrativo del 21.10.2013, si era impegnata ad eseguire le indagini di qualità ambientale e tutte le eventuali opere necessarie in attuazione della nota del Settore Ambiente del Comune prot. 7278 del 31.01.2011, nel rispetto delle norme del d.lgs. n. 152 cit., e delle previsioni riportate nell'Accordo di programma dell'11.04.2002.

Da quanto esposto, si ricava chiaramente che la società istante, sin dal momento dell'acquisto del compendio, era ben consapevole degli obblighi che la sua dante causa aveva assunto rispetto alla condizione di potenziale contaminazione del sito, e di essere essa stessa obbligata ad adempiervi quale subentrante in forza degli accordi contrattuali.

In ogni caso, pur prescindendo dagli obblighi di natura civilistica concordati tra le parti in sede di compravendita, ed indipendentemente dall'attività amministrativa di individuazione del soggetto "responsabile dell'inquinamento" di pertinenza della Provincia, è da considerare che l'art. 250 del d.lgs. n. 152 cit, individua comunque il proprietario del sito tra i soggetti tenuti a provvedere agli adempimenti ivi disposti, sicché in nessun caso può ravvisarsi la estraneità della società istante alla procedura avviata dal Comune.

Pertanto, rispetto all' ammissibilità del gravame, rileva la circostanza che la società istante fosse sin dal principio a conoscenza della sua qualità di soggetto obbligato ad eseguire le indagini ambientali, e che, volendo contestare l'esito delle indagini ambientali, non abbia provveduto ad impugnare nei termini la nota del 5 agosto 2019 con cui le si comunicava il report degli accertamenti, precisando che tutta la documentazione era visibile e accessibile in quanto pubblicata sul sito web del Comune.

Di qui l'inammissibilità delle censure volte a contestare le risultanze delle indagini ambientali, nonché la natura di "sito potenzialmente contaminato" dell'area di propria pertinenza, tenuto conto che la società è stata messa in condizione di aver tempestivamente piena conoscenza degli accertamenti posti in essere dal Comune e che non si è premurata di contestarli nei termini, ben consapevole delle conseguenze che ex lege ne sarebbero derivate.

Per tale ragione la società ricorrente non può contestare in radice la legittimità della Conferenza di Servizi che è stata indetta proprio sul presupposto accertamento del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione che non è stato contestato nei termini.

Sono quindi inammissibili le censure con cui si eccipe l'omessa predisposizione da parte dell'amministrazione procedente delle garanzie partecipative, per non aver potuto la ricorrente avvantaggiarsi di una partecipazione "utile" in mancanza di tempestiva acquisizione della documentazione sui campionamenti, dal momento che gli esiti dell'indagine preliminare di cui al comma 2 dell'art. 242 cit. erano ormai divenuti inoppugnabili, la Conferenza di Servizi era stata indetta per dare avvio alla fase successiva ossia alla predisposizione, a cura dell'istante o d'ufficio, del piano di caratterizzazione ambientale di cui al comma 3 dell'art. 242.

Del pari la declaratoria di irricevibilità del ricorso rispetto alla nota del 5.08.2019 preclude alla ricorrente di contestare l'esiguità del termine di trenta giorni assegnatole per comunicare al Comune la volontà di predisporre in proprio il piano di caratterizzazione ambientale.

3. Dalla declaratoria di ammissibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti, esula esclusivamente il motivo autonomo sollevato con i motivi aggiunti avverso la determinazione n. 195 del 19 marzo 2020 nella parte in cui imputa alla società ricorrente la spesa di €33.014,33 per l'indagine preliminare a titolo di spese tecniche e generali.

Dalla motivazione del provvedimento impugnato si ricava che, gli interventi di cui al titolo V della parte IV del d.lgs. n.152/2006, costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'art. 250, e le spese sono state suddivise e ridistribuite in base alla tabella 4 sulla base dei costi sostenuti come quantificati nella tabella 3 della stessa determina.

Al riguardo va rilevato che il giudice adito difetta di giurisdizione in ordine a siffatta domanda che ha ad oggetto la debenza da parte della società ricorrente del rimborso dovuto per le spese sostenute per le indagini ambientali per cui ha ad oggetto una pretesa di carattere meramente patrimoniale la cui giurisdizione spetta al giudice ordinario in base all'ordinario criterio di riparto della giurisdizione. Ed infatti, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la controversia che attiene alla debenza o meno - da parte del proprietario delle aree - di somme per rimborso al Comune delle spese relative all'attività di messa in sicurezza e bonifica è di carattere meramente patrimoniale non conseguente all'esercizio di un potere amministrativo (cfr ordinanza S.S.U.U. n. 20350/2018).

In definitiva da quanto esposto consegue la declaratoria di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti e quanto alle spese ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

(Omissis)